

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico dal torrente Dolca, in Comune di Valle San Nicolao, rilasciata nell'ambito di provvedimento unico di compatibilità ambientale - valutazione d'incidenza - autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 al "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A" con D.D 30.06.2016 n. 713. Pratica provinciale: E-XI-2-138.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 713 del 30.06.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Di approvare e contestualmente adottare col presente provvedimento, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.06.2016 dal sig. Giardino rag. Claudio, in qualità di attuale Legale Rappresentante del "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" SpA, Trivero - relativo alla derivazione d'acqua pubblica ad uso Energetico idroelettrico in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale - in qualità di Allegato "D" e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Si ricorda che l'inosservanza del Disciplinare di cui trattasi comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla L.R. 3/2009 e s.m.i, fatta salva ogni altra sanzione di Legge applicabile.

Di assentire al Concessionario, ai sensi del Capo II del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per poter derivare l/s massimi 1.300 ed una portata media annua di l/s 352,5 d'acqua pubblica, mediante presa dal Torrente Dolca in Comune di VALLE SAN NICOLAO ad uso ENERGETICO, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. (omissis).

Di dare atto che la durata della concessione è di 30 anni, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art.32 del D.P.G.R. 10/R/2003 (omissis).

Di stabilire, infine, che al termine della concessione in oggetto, qualora intenda proseguire nello sfruttamento della risorsa, il Concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso Regolamento. (omissis).

Il Dirigente

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.668 di Rep. del 21 giugno 2016

ART.-13-CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata, sotto pena di decadenza della medesima, a condizione che vengano osservate dal Concessionario, nella persona del suo legale rappresentante, le seguenti prescrizioni:

1 – in ordine alla verifica della effettiva compatibilità del prelievo rispetto alle esigenze degli habitat tutelati del torrente Dolca, ed in linea con il parere regionale espresso con nota class.

13.200.20/VALINC -99/2014 (prot. provinciale 24851 del 01.09.2015) è previsto un monitoraggio decennale lungo il tratto sotteso dall'impianto.

2 - Il monitoraggio dovrà essere eseguito in base a un protocollo, formulato sulla scorta dei criteri e delle modalità approvati nel corso della Conferenza dei Servizi dell'11.05.2016, da trasmettere entro sei mesi dal rilascio della concessione e comunque prima dell'avvio dell'impianto ad ARPA Piemonte – Struttura Semplice Ambiente e Natura e al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte per eventuali osservazioni, con la supervisione in fase operativa di un Ente terzo competente in materia, scelto fra quelli segnalati dal Concessionario con nota del 10.05.2016 (prot. provinciale 10802 del 10.05.2016).

3 - Il monitoraggio sarà suddiviso in una prima fase in cui il rilascio minimo dovrà essere di almeno 318 l/s e durare un anno solare purchè idrologicamente valido, cioè caratterizzato da portate con frequenze di superamento comprese tra 20% (anno idrologico abbondante) e 80% (anno idrologico scarso).

4 – Qualora la prima fase di monitoraggio non rilevasse effetti negativi ai parametri oggetto di monitoraggio, il Concessionario potrà ridurre il rilascio fino al valore del DMV previsto all'art. 11 nell'anno solare immediatamente successivo a quello monitorato positivamente.

Il rilascio del D.M.V superiore al valore imposto all'art. 11 (233 l/s) potrà avvenire anche attraverso lo sfioratore dell'edificio dissabbiatore e modulatore (art. 5-B), che potrà essere modificato anche in modo temporaneo. Tali modifiche dovranno essere indicate in sede di progetto esecutivo fornendo le specifiche tecniche degli interventi proposti.

- Al termine dei lavori dovrà essere consegnata all'Amministrazione una perizia di un tecnico abilitato attestante le quote e le dimensioni di realizzazione della vasca di carico con particolare riferimento delle quote del pavimento, della quota della base della condotta forzata e sfioratore, in quanto particolari costruttivi non facilmente verificabili dopo la costruzione e determinanti ai fini del corretto prelievo delle quantità concesse.

- In caso di riduzione della qualità delle acque nel tratto sotteso il rilascio in alveo dovrà essere aumentato, fino al ritorno allo stato di qualità atteso, anche fino alla chiusura temporanea dell'impianto, su semplice richiesta dell'Autorità concedente senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Dovrà essere messo in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali al corpo idrico, nonché infortuni o intrusioni casuali nell'area di presa. Dovrà essere verificata la funzionalità dei misuratori e delle aste di riferimento delle portate ad intervalli di 5 anni a decorrere dalla data di rilascio della concessione, con trasmissione delle verifiche alla Amministrazione concedente. Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato dalla Regione Piemonte (C.U.R.) nei rapporti con la pubblica amministrazione. Entro 90 giorni dalla data di fine lavori comunicata alla Provincia ai sensi del successivo art. 15, il Concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve essere sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN